



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE
SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

6 OTT. 2006

Trieste,
Riva N. Sauro, 8 (C.A.P. 34124)
☎ 040.377.5520 (Informazioni)
Telefax: 040.377.5523 (☎ operatore 040.377.5690)
040.377.5577 (☎ operatore 040.377.5690)
040.377.5511 (☎ operatore 040.377.5510)

Prot. n. 20017 /SPS/farm 2.36.

Alle Aziende per i servizi sanitari

Agli Ordini dei farmacisti

LORO SEDI

Oggetto: Legge 4 Agosto 2006 n. 248

Al Nucleo Antisofisticazione e Sanità N.A.S.
Viale Tricesimo, 46 - 33100 Udine

All'ANCI Friuli Venezia Giulia
via XX settembre, 2 - 33100 Udine

Alla CONFCOMMERCIO Friuli Venezia Giulia
via S. Nicolò, 7 - 34121 Trieste

Alla CONFESERCENTI Friuli Venezia Giulia
viale Libertà, 2 - 33170 Pordenone

All'UNIONE REGIONALE ECONOMICA SLOVENA
via Cicerone, 8 - 34133 Trieste

Alla LEGACOOP Friuli Venezia Giulia
via D. Cernazai, 8 - 33100 Udine

Circolare Congiunta

Nel supplemento Ordinario n. 183 alla G.U. n. 186 del 11 agosto 2006 è stato pubblicato il testo della legge 4 Agosto 2006 n. 248 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale».

Tale legge prevede che gli esercizi commerciali di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita possano vendere al pubblico farmaci da banco o di automedicazione e tutti i farmaci o prodotti non soggetti alla prescrizione medica.

In particolare, dal punto di vista della disciplina amministrativa del commercio (materia nella quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita potestà normativa primaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 6, dello Statuto Speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), si ritiene utile fornire le seguenti ed ulteriori precisazioni:

- a) sono gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture commerciali, di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29, a poter effettuare l'attività di vendita, con le modalità prescritte, dei farmaci di cui sopra: ne consegue che la vendita di tali farmaci, ai sensi della specifica disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 248/2006, deve essere sempre connessa con un'attività commerciale propriamente detta, non potendosi di conseguenza configurare vendite di farmaci da banco senza alcuna relazione con un'attività di commercio;
- b) l'attività di vendita dei farmaci in questione è soggetta a «previa comunicazione al Ministero della salute ed alla regione in cui ha sede l'esercizio» (articolo 5, comma 1, della citata legge 248/2006); con riferimento alle competenze della Direzione Centrale Attività Produttive, la comunicazione in discorso deve pervenire all'Osservatorio regionale del commercio, per il tramite del Comune, dove viene effettuata la vendita dei farmaci da banco, con l'indicazione della metratura destinata a tale attività: l'intervento, nel caso di specie, dell'Ente locale, sebbene non citato nella legge statale, deriva dalla strutturazione normativa della disciplina regionale sul commercio che, come principio generale, individua nel Comune il soggetto istituzionale titolare delle relative funzioni e dei corrispondenti controlli.

Si sottolinea inoltre che la vendita di farmaci è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine, nell'ambito di un apposito reparto.

Con riferimento alle competenze della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale (DCSPS), si ritiene che in questa prima fase gli esercizi commerciali, che intendano vendere al pubblico anche farmaci, debbano comunicare (vd. Allegato 1) alla DCSPS, agli Ordini dei Farmacisti, al Comando Regionale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità N.A.S. e all'Azienda per i servizi sanitari, competente per territorio, i seguenti dati:


- denominazione e indirizzo dell'esercizio commerciale;
- titolare e/o rappresentante legale dell'esercizio commerciale;
- data inizio attività (ovviamente dovrà essere comunicata anche la data di termine attività);
- nominativo del responsabile del reparto;
- nominativi dei farmacisti impiegati (comunicando tempestivamente i nominativi dei sostituti);
- numero e ordine di iscrizione dei farmacisti impiegati;
- dichiarazione di ottemperanza alla normativa vigente in materia di conservazione, approvvigionamento e distribuzione dei medicinali;
- numero di fax e indirizzo e-mail al quale inviare, se del caso, circolari di allerta, ritiro di farmaci e/o lotti, ecc.

Gli esercizi commerciali che hanno già iniziato l'attività sono tenuti a comunicare e/o integrare le comunicazioni sulla base dell'allegato 1, entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Successivamente verranno fornite ulteriori informazioni, che necessitano di una condivisione anche a livello interregionale, come ad es. l'attività di vigilanza, la comunicazione di eventuali variazioni del personale impiegato, ecc.; inoltre è in corso di valutazione la possibilità di integrare suddetti dati con quelli che già vengono periodicamente inseriti nel data-base dell'Osservatorio regionale del commercio.

Distinti saluti.

Il Direttore Centrale della
Direzione Centrale Attività produttive
dott.ssa Antonella Manca



Il ViceDirettore Centrale della
Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale
dott. Lionello Barbina

